FIGISC–ANISA NEWS
N. 49/2008 del 02.12.2008

Nota informativa FIGISC/ANISA CONFCOMMERCIO - Piazza G.G. Belli, 2 Roma
Presidenti Nazionali: FIGISC - LUCA SQUERI – ANISA - STEFANO CANTARELLI
Segretario Nazionale: Fabrizio PARROTTA – Segreteria: Catia Cenciarelli
Ufficio Studi & Comunicazione: Giorgio Moretti
Telefono: 06 5866351 / 06 5866417 - Fax 06 58331724
e-mail Figisc: figisc@confcommercio.it e-mail Anisa: anisa@confcommercio.it
www.figisc.it

pagine 5

LA COMMISSIONE EUROPEA CHIUDE LA PROCEDURA DI INFRAZIONE

Bruxelles va all'archiviazione della procedura di infrazione comunitaria 2004/4365 in materia di disciplina nazionale e regionale della distribuzione dei carburanti.

La procedura, come è noto, metteva sotto accusa una serie di elementi che, secondo l'assunto della Commissione *"rendono impossibile o estremamente difficile l'ingresso nel mercato italiano di nuovi concorrenti provenienti da altri Stati membri dell'UE."*, cioè, nel dettaglio, a) la condizione che subordinava l'apertura di nuove stazioni di servizio al rispetto delle condizioni di programmazione del mercato (contingenti numerici o chiusura di impianti preesistenti per autorizzarne di nuovi), b) obblighi strutturali imposti alle nuove stazioni di servizio, quali vincoli di superficie minima e di attività commerciali integrative *"non oil"* obbligatorie, c) obblighi di distanze minime, d) restrizioni relative agli orari di apertura (la norma che subordinava la possibilità di aumentare del 50 % l'orario minimo alla chiusura di un certo numero di impianti), e) l'autocertificazione di tecnico iscritto ad apposito albo per le documentazioni tecniche connesse alla domanda di autorizzazione.

Come è noto, dopo che la Commissione, nel febbraio 2008, aveva minacciato il deferimento dell'Italia alla Corte di Giustizia europea, il Governo ha avviato l'*iter* legislativo per rimuovere le norme censurate da Bruxelles, percorso concluso con l'approvazione della legge 133/2008, articolo 83 bis, commi da 17 a 21, che vincola le Regioni (ancorché titolari della competenza legislativa in materia) ad adeguarsi alla legge nazionale, in quanto la medesima è stata assunta in base alle competenze esclusive dello Stato in materia di tutela della concorrenza, spettanti allo Stato stesso ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione repubblicana.



"Accogliamo con sollievo la chiusura della procedura di infrazione comunitaria n. 2004/4365" ha commentato il Presidente nazionale della FIGISC, **Luca SQUERI**, *"che sbarazza il campo da ogni ulteriore residuo elemento di pesante incombenza sullo sviluppo del dibattito e sui concreti interventi normativi delle Regioni, perché, quando nelle scorse settimane è emersa la richiesta di chiarimenti sulla reale efficacia delle norme di cui all'articolo 83 bis della legge 133/2008, ci è parso di cogliere che qualcuno volesse* 'rincarare' *la dose e mo-*

dificare quasi a chiusura di partita lo spettro d'azione delle contestazioni. Quanto all'efficacia della 133, il richiamo alle competenze esclusive dello Stato di cui all'articolo 117 della Costituzione in materia di tutela della concorrenza e del mercato, sembrava già abbondantemente sufficiente a dimostrarla, senza ulteriori chiarimenti."

"*Confidiamo*" conclude Squeri ", *dunque, che questo capitolo non venga ulteriormente aperto sotto pressione di gruppi di interesse che già hanno promosso la prima procedura e che ci sia lo spazio sul territorio per lavorare su contenuti concreti, come alcune Regioni hanno già cominciato a fare."*

Si ricorderà che, giorni fa, la Commissione aveva scritto al Governo italiano per accertarsi che le Regioni siano *"obbligate"* ad uniformarsi alla norma nazionale, e l' Autorità garante della concorrenza e del mercato aveva eccepito quasi contemporaneamente che alcune Regioni hanno introdotto norme che recano *"previsioni che sono idonee a reintrodurre implicitamente vincoli su superfici e distanze minime, ostacoli all'automatizzazione dei nuovi punti vendita e, di conseguenza, a rallentare l'ingresso di operatori non verticalmente integrati".*

ANISA E FEGICA SCRIVONO AD ANAS ED AI MINISTRI SU ASSEGNAZIONI AREE IN GESTIONE DIRETTA

Roma 28/11/2008
Sen. **Altero MATTEOLI**
Ministro delle Infrastrutture
On.le **Claudio SCAJOLA**
Ministro dello sviluppo economico
On.le **Renato BRUNETTA**
Ministro per la Pubblica Amministrazione
Dott. **Pietro CIUCCI**
Presidente ANAS S.p.A.
ed Altri

Oggetto: **gare per l'assegnazione delle attività *oil* e non *oil* sulle aree di servizio in gestione diretta ANAS.**

Egregio signor Ministro,

risulta alle scriventi Federazioni che sarebbe già in fase avviata la scelta di ANAS SpA di procedere all'affidamento delle gare *oil* e *non oil* svolte presso gli impianti di distribuzione automatica di carburante per uso di autotrazione poste lungo la viabilità autostradale in gestione diretta ANAS, attraverso un "*appalto pubblico*".

Tale scelta sembra essere stata assunta dopo che erano già stati invitati ad intervenire i soggetti interessati a qualificarsi e, conseguentemente, le prequalifiche erano state già definite.

Peraltro, la scelta di ANAS SpA si manifesta dopo la sottoscrizione di un protocollo d'intesa con le scriventi Federazioni con le quali era stato condiviso un "*percorso*" per evitare strappi che, soprattutto in un realtà complessa come quella esistente sull'Autostrada Salerno-Reggio Calabria, avrebbero potuto innescare una forte fibrillazione del sistema. Protocollo che è stato condiviso anche con il Ministero dello Sviluppo Economico che ha *"valutato positivamente l'intesa raggiunta"* ed ha auspicato che *"le procedure possano ora chiudersi negli stretti tempi tecnici occorrenti per il loro espletamento".*



Non appaiono, quindi, condivisibili, le argomentazioni svolte all'interno del CdA di ANAS SpA tendenti a svuotare di contenuto la richiamata intesa, derubricandola a livello di bozza, priva di ogni valenza amministrativa. A riprova di ciò sarebbe sufficiente, oltre al

comunicato del MISE, richiamare l'ampio risalto dato alla sottoscrizione dalla stampa di settore.

Giova inoltre ricordare come, proprio in virtù dell'accordo intervenuto in sede MISE, al momento della decisione assunta dal CdA di ANAS SpA di affidare, attraverso una "*gara informale*", l'individuazione di un "*Advisor*" che redigesse "*bandi di gara formali*", era in itinere, presso gli Uffici della stessa ANAS S. p.A., la definizione dei modelli di partecipazione da inviare ai soggetti che avevano già ottenuto la prequlificazione.

Inesistenti, poi, appaiono - come ha fatto il CdA di ANAS SpA - le ragioni di *"opportunità che consigliano l'annullamento"* delle procedure già avviate e *"l'avvio di nuove procedure conformi alla vigente normativa anche in relazione all'eventuale mutamento delle caratteristiche soggettive e/o oggettive dei soggetti a suo tempo prequalificati",* proprio in funzione della sostanziale staticità del fatturato "*oil*" e "*non oil*" degli ultimi anni.

ANISA CONFCOMMERCIO - FEGICA CISL
COORDINAMENTO NAZIONALE UNITARIO
GESTORI AUTOSTRADALI

Tale staticità, quindi, a differenza di quanto il CdA di ANAS SpA erroneamente valuta, non giustifica il presupposto che *"la riformulazione dei Bandi di gara consentirà, inoltre, di adeguare gli importi a base di aggiudicazione".* Sempre che le considerazioni dei pronunciamenti e delle osservazioni della Magistratura Contabile ed Amministrativa hanno posto, siano da considerarsi (da parte del CdA di ANAS SpA) validi ed efficaci.

Sulle modalità di affidamento poi definite nel richiamato protocollo validato dal MISE e, pertanto, perfettamente vincolante tra i soggetti istituzionali sottoscrittori, inoltre, si era già espressa l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato che a fronte di una richiesta di parere inoltrata in data 6 febbraio 2006 dal MISE, l'ha riscontrata (nota n° 19374/06) sostenendo come l'affidamento delle attività *oil* e *non oil*, integrate nell'area di servizio destinata alla distribuzione carburanti, inserissero un ulteriore elemento di concorrenzialità fra operatori operanti nella stessa area commerciale.

Vale la pena aggiungere che per la tratta contrassegnata come A3, ricadente sotto la competenza della Regione Calabria, la medesima amministrazione regionale ha posto - con Legge ordinaria - regolarmente approvata dal Commissario di Governo e mai impugnata, alcune limitazioni ad ANAS SpA in merito al meccanismo di affidamento delle Aree di Servizio e dei servizi complementari da rendere all'utenza.



A seguito dei chiarimenti "*normativi*" intervenuti, ANAS SpA ha proceduto - come concordato in sede ministeriale - a completare l'*iter* propedeutico all'espletamento delle gare: le scriventi, tuttavia, hanno sentore che le lettere d'invito non siano mai state trasmesse a tutti i soggetti che si erano prequalificati.

A questi aspetti si dovrebbe aggiungere, poi, il fatto che ANAS SpA, con un'iniziativa almeno irrituale, si sia rivolta, in data 18/5/2008 con una "*gara informale*" e, quindi, successivamente alle prequalificazioni richiamate in premessa, ad un "*consulente esterno*" per *"l'affidamento dell'incarico di consulenza per la predisposizione degli atti propedeutici all'affidamento, tramite appalto pubblico, delle attività* "oil" *e* "non oil" *sulle aree di servizio in gestione diretta ANAS*" (cfr. supplemento alla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. 146 del 30/7/2008), attraverso una "*gara formale*"

Per l'incarico alla gara informale, ANAS avrebbe definito un significativo corrispettivo, nonostante il lavoro di messa a punto dei bandi di gara fosse già stato compiuto dalla struttura societaria.

Ancora più sorprendente è rilevare come il bando di gara formale messo a punto dal suddetto Advisor possa delineare caratteristiche e "*profili*" dei possibili partecipanti in maniera tale da ridurre fortemente il "*parterre*" in possesso dei requisiti necessari a concorrere. La durata dell'incarico, individuata dall'Advisor, sarebbe di 12/16 mesi ed il corrispettivo messo a disposizione dell'aggiudicatario sarebbe stato definito in 1.000. 000,00 (unmilione//00) di €uro, al netto di Iva !

Potrebbe emergere come i requisiti essenziali (tecnici ed economici) possano essere soddisfatti - a conoscenza delle scriventi – forse solo da due "*advisor*" operanti su scala nazionale ed internazionale: sarebbe quindi legittimo interrogarsi, a questo punto, tanto sugli esiti della prequalificazione quanto delle successive fasi di aggiudicazione.



Qualora, infatti, l'incarico fosse stato affidato allo stesso "*Advisor*" che ha redatto il bando di gara formale, esso racchiuderebbe in un'unica figura il soggetto che ha predisposto il bando, quello che ha fissato le regole per la qualificazione, il punteggio da attribuire ai singoli concorrenti e finanche il criterio di aggiudicazione (oltre al sostanzioso corrispettivo).

Non solo sul piano etico tale situazione appare stridente ma, anche volendo glissare su tale argomento, rimane tutta l'anomalia rappresentata dal fatto che ANAS SpA, statutariamente deputata a svolgere un'azione di sorveglianza e controllo sull'affidamento di tutte le concessioni autostradali, senta l'esigenza di rivolgersi a società terze (Advisor) per fissare onerosamente, *ab origine*, criteri e modalità di svolgimento di gare che rappresentano il suo compito istituzionale.

Vale inoltre la pena richiamare alla memoria tanto la sentenza n° 1545/2000 con la quale la Corte dei Conti precisa che incarichi a soggetti esterni possono essere attribuiti, dalle amministrazioni, solo nel caso in cui specifiche problematiche richiedano competenze eccedenti o, comunque, non rilevabili all'interno delle amministrazioni che vi provvedano, quanto la Sentenza di Corte di Cassazione - sezioni civili unite - n° 1378 del 25/1/2006 con la quale vengono rigettate le opposizioni in merito al giudicato della Magistratura Contabile.

Per la natura stessa dell'ANAS si deve ritenere e presumere che essa abbia competenze di gran lunga superiori a quelle richieste ad un Advisor che, peraltro, nello stesso tempo avrebbe redatto il bando di gara e partecipato all'aggiudicazione dell'incarico per il quale ha svolto -in forma retribuita- il suo mandato.

Se ciò non fosse l'ANAS SpA non sarebbe nella condizione di svolgere alcuna sorveglianza e controllo e non potrebbe promuovere alcun appalto o aggiudicazione di lavori o di "*sub concessione di tratte autostradali*" senza, prima, aver fatto mettere a punto da un Advisor esterno procedure di partecipazione sulle quali sarebbe poi chiamata a svolgere un compito di vigilanza e controllo.

Va ricordato, infine, che l'obiettivo richiamato tanto dal Consiglio di Stato, (seconda sezione - pronunciamento 547/99) quanto dalla Corte dei Conti (24/1/2002), è quello di "*....realizzare un equo e felice connubio della tutela del pubblico interesse e*

della partecipazione dei privati alla realizzazione e gestione delle correlate opere pubbliche con l'assoluta salvaguardia del principio di economicità in relazione alle necessità di ricorrere al privato in modo da effettuare la più proficua scelta per assicurare alla clientela la migliore prestazione da parte del concessionario, in un regime concorrenziale e di sussistenza del rischio d'impresa a carico del concessionario" e con ciò garantire al meglio il servizio di mobilità ai cittadini.

Gli stessi cittadini che hanno il diritto di trovare, lungo le autostradale (ed a maggior ragione lungo quelle di cui ANAS è, nello stesso tempo, Concedente e Concessionario) non solo il rifornimento carburanti, il "*food*" piuttosto che i servizi igienici ma anche tutte quelle strutture di "*soccorso*" e di servizio dedicate agli automobilisti ed al rispetto ed integrazione con il territorio.

Sulla scorta dei fatti fin qui narrati, le scriventi Federazioni chiedono che venga immediatamente bloccata la procedura e, nel contempo, venga avviato un tavolo di confronto che, partendo da quanto definito nel richiamato protocollo, riavvii immediatamente e sotto l'egida di ANAS SpA - senza bisogno di ricorrere ad alcun Advisor esterno - le gare per l'affidamento delle attività *oil* e *non oil* inserite nelle aree di distribuzione di carburante per uso di autotrazione lungo la rete autostradale gestita direttamente da ANAS SpA.

E' di tutta evidenza che le scriventi Federazioni, ove si dovesse confermare la scelta di ANAS SpA di affidare ad un terzo soggetto lo svolgimento della "*gara formale*" contraddicendo i contenuti del più volte richiamato accordo, si vedrebbero costrette a mettere in atto tutte le iniziative sindacali e giurisdizionali necessarie a rendere efficaci i contenuti delle intese raggiunte a tutela della categoria rappresentata.

Vivi ossequi.

ANISA Confcommercio
FEGICA Cisl

CALO DI QUASI IL 2 % DEI CONSUMI NEI PRIMI DIECI MESI

Circa 689 milioni di litri di consumi in meno nei primi dieci mesi del 2008 rispetto allo stesso periodo del 2007: i dati del Ministero, infatti, segnalano una flessione pari all'1,72 %, ripartibili in un – 6,19 % per la benzina (- 850 milioni di litri) ed in un + 0,61 % per il gasolio (+ 161 milioni di litri).

Diminuiscono le vendite sulla rete (- 3,21 %), in ragione di circa 954 milioni di litri in meno, mentre aumentano le vendite in extrarete (+ 2,57 %) per circa 266 milioni di litri.



Nell'arco di un lustro (2004 – 2008), i consumi di benzina hanno perso circa un 22,1 %, mentre quelli di gasolio sono cresciuti dell'11,3 %; sommando i due prodotti, il segno è ancora negativo in ragione di un – 2,4 % (39,3 miliardi di litri nel 2008 contro i 40,3 del 2004).

Vendite gen-ott miliardi di litri

Prodotti	2007	2008	Var. %
Benzina rete	13,034	12,107	-7,11
Benzina extrarete	0,703	0,780	+11,03
Totale	*13,737*	*12,887*	*-6,19*
Gasolio rete	16,666	16,639	-0,16
Gasolio extrarete	9,614	9,802	+1,96
Totale	*26,280*	*26,441*	*+0,61*
Totale rete	29,701	28,746	-3,21
Totale extrarete	10,317	10,582	+2,57
TOTALE	40,018	39,329	*-1,72*